

suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

- 18) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone.
- 19) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 20) Il concessionario si impegna a rimuovere la struttura entro 90 giorni dalla richiesta scritta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale qualora ne ravvisi la necessità in relazione al progetto di intervento previsto dall'Accordo di Programma tra Rete Ferroviaria Italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Regione Marche e Comune di Ancona denominato "realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce", stipulato in data 12 ottobre 2017, senza alcuna pretesa indennitaria e/o risarcitoria nei confronti di questa Autorità di Sistema portuale.
- 21) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 22) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante modello F24**

IL CONCESSIONARIO

Enzo Morelli

.....*[Signature]*.....

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona (AN), via Urbino n. 3

Ancona, addì 24/06/2021

IL CONCESSIONARIO

Enzo Morelli

.....*[Signature]*.....

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri

.....*[Signature]*.....  


L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Matteo Paroli

.....*[Signature]*.....

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il <u>06/07/2021</u> al n° <u>1179/2</u> serie <u>1</u> con l'esazione di euro <u>314,00</u>
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)

N. 00-10 del registro

N. 1814 del repertorio

Concessioni - Anno 2021

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'istanza presentata dal sig. Morelli Enzo C.F. MRLNZE42E08A252D, residente in Ancona via Urbino, n. 3 già titolare di concessione demaniale marittima n. 60/2017, assunta al prot. ARR 8254 del 15/07/2020 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR 3081 del 05/03/2021 avente ad oggetto il rilascio di concessione demaniale marittima riguardante un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 314,40 situato nel Comune di Ancona e precisamente nella zona a mare di Palombella allo scopo di mantenere un impianto di pesca a bilancia di mq 314,40 composto da mq 100,00 di rete, un manufatto di mq 38,37 e un'area scoperta di mq 176,03;

Vista la precedente licenza n. 60/2017 del 19/09/2017 reg. rep. 1180 registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 29/09/2017 al n. 1459 serie 1, scaduta in data 31/12/2018;

Vista la nota prot PAR 5737 del 28/08/2020 con la quale questa Autorità ha avviato ai sensi dell'art 7 L. 241/90 e s.m.i. il procedimento volto al rilascio della presente concessione;

Vista la pubblicazione della domanda di nuova concessione in data 31/08/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 11281 del 08/10/2020;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 11507 in data 13/10/2020;

Vista la nota prot. n. 27058 del 30/09/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 10903 del 30/09/2020 relativa al sopralluogo effettuato sul manufatto oggetto di istanza di nuova concessione;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n° 5912 del 07/09/2020;

Vista l'attestazione di versamento delle indennità sostitutive del canone dovute ai sensi dell'art. 8 DL 05/10/1993 n. 400 convertito dalla L. 04/12/1993 n. 494, per la tardiva presentazione della domanda di nuovo rilascio della concessione e conseguente occupazione del bene demaniale sine titolo a decorrere dal 01/01/2019, richieste con atto di accertamento n. 00-256/20 del 06/10/2020;

Vista l'attestazione asseverata del tecnico abilitato riguardante la certificazione della staticità dell'impianto di pesca a bilancia oggetto della concessione e della sua idoneità all'uso a cui è destinata, assunta al prot ARR 3081 del 05/03/2021, conformandosi alle prescrizioni dell'Autorità marittima;

Vista la delibera n. 4 in data 30/03/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii; Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 87 D.lgs. n.159/2011 PR\_ANUTG\_Ingresso\_0095032\_20200903, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la nota 26023/RU del 17/06/2021 acquisita al prot ARR 8251 del 21/06/2021 e la nota prot. n. dell'Ufficio delle Dogane di Ancona ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990;

Vista l'attestazione di pagamento del canone di euro 1.038,40 richiesto con atto di accertamento n 00-14/2021 del 12/04/2021;

Vista la polizza fidejussoria n. 179100512 emessa in data 17/02/2021 dalla società UnipolSai Assicurazioni, per l'importo di € 2.400,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza n. 179139158 emessa dalla Unipol sai Assicurazioni in data 20/04/2021 con massimali RCT/RCO di importo pari ad euro 1.000.000,00;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale

Visti gli atti d'ufficio;

**CONCEDE**

Al Sig **Morelli Enzo**

**codice fiscale MRLNZE42E08A252D**

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq 314,40** situato nel **Comune di Ancona** e precisamente **nella zona a mare di Palombella** allo scopo di **mantenere un impianto di pesca a bilancia di mq 314,40 composto da mq 100,00 di rete, un manufatto di mq 38,37 e un'area scoperta di mq 176,03,**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2021 = € 1.127,76 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 26 giorni 25 dal 07/10/2020 al 31/12/2022**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 9) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 10) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 11) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Le installazioni impiantistiche oggetto della presente concessione devono risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI.
- 13) Le suddette installazioni, in ogni caso, non devono mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività balneari locali. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione, che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza, ponendo particolare attenzione alle profondità rispetto al normale piano di campagna ed alle criticità derivanti dai fenomeni meteo-marini ricorrenti nella zona.
- 14) Sono a carico del titolare della presente concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali ricorrenti
- 15) Tutti i manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 16) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 17) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018 così come modificata dalla Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del

